

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO MINISTERIALE N.25516 DEL 11/01/99 - registrato alla Corte dei Conti il 18/01/99

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 novembre 1968, n.1115, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n.11;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTA la legge 23 luglio 1991, n.223;

VISTO il decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451;

VISTO il decreto-legge 1 ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608;

VISTO l'articolo 1 quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n.176, che prevede in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

RITENUTA l'esigenza, in considerazione dei predetti limiti finanziari, di predeterminare obiettivi criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al citato articolo 1–quinquies della legge n.176 del 1998;

DECRETA

ARTICOLO 1

Le aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche possono usufruire della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1 quinquies della legge n.176 del 1998 a condizione che le medesime:

- a. abbiano già fruito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per una durata complessiva pari a trentasei mesi nel quinquennio. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991. n.223;

- b. ricadano nella previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della citata legge n.223 del 1991, avendo già beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale;
- c. rientrano nei casi di esclusione, in via generale, stabiliti dalla deliberazione cipe del 18 ottobre 1994, concernente la modificazione e l'integrazione dei criteri per la valutazione dei piani delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per crisi aziendale.

ARTICOLO 2

Le predette aziende, ove sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere contraddistinte dai codici ISTAT individuati nell'unito elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- b. essere interessate da una contrazione degli appalti che abbia determinato eccedenze di personale in misura almeno non inferiore al 20 per cento dell'organico della o delle unità produttive interessate, come risultante dalle procedure di mobilità avviate, nonché dall'accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo alla revoca delle predette procedure;
- c. avere la sede o almeno una delle unità produttive interessate dall'intervento di trattamento straordinario di integrazione salariale ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, nonché nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

ARTICOLO 3

Ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, le istanze saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di trasmissione alla Divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale degli specifici accordi intervenuti tra le parti sociali da parte della Divisione IX della Direzione generale dei rapporti di lavoro, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della stessa Divisione IX.

ARTICOLO 4

Al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziato, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 11 gennaio 1999

IL MINISTRO
BASSOLINO

ALLEGATO

ELENCO CODICI ISTAT

29.23.1 29.23.2 31.20.2 31.62.2 32.20.2 29.54.1

29.54.2 29.56.1 29.56.3 29.56.4 32.20.1 40.10.0

40.20.1 40.20.2 40.30.0 41.00.1 41.00.2 45.31.0

45.33.0 45.34.0